

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1340-*bis*

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 1340

*«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato»*

**d'iniziativa dei senatori MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO**

comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1988

Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DELEGA AL GOVERNO PER LA TRASFOR-  
MAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI DI  
ENTI PUBBLICI ECONOMICI ED ISTITUTI  
DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO****Art. 1.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare con propri decreti, aventi valore di legge ordinaria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi direttivi in essa contenuti, la trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni (INA), della Banca nazionale del lavoro (BNL) e di altri istituti di credito di diritto pubblico individuati dal Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

**Art. 2.**

1. Le norme attuative di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, limitatamente all'ENEL:

*a)* il mantenimento alla costituenda società di tutti i compiti e di tutte le funzioni previste dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b)* il mantenimento delle funzioni di controllo e vigilanza sulla costituenda società al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*c)* l'attribuzione di almeno il 51 per cento del capitale sociale all'Istituto per la ricostruzione industriale secondo le modalità fissate dal Ministro del tesoro d'intesa

con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

d) l'alienazione graduale di quote di minoranza del capitale azionario devolvendo il ricavato direttamente al Tesoro dello Stato che non potrà destinare tali entrate alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

e) la possibilità di trasformazione opzionale di titoli del debito pubblico di nuova emissione in azioni della nuova società per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

### Art. 3.

1. Le norme attuative di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, limitatamente all'Istituto nazionale per le assicurazioni:

a) il mantenimento alla costituenda società delle funzioni attribuite dalla normativa vigente all'INA;

b) l'attribuzione di almeno il 51 per cento del capitale sociale della nuova società per le assicurazioni all'Istituto per la ricostruzione industriale secondo le modalità fissate dal Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

c) l'alienazione graduale di quote di minoranza del capitale azionario devolvendo direttamente il ricavato al Tesoro dello Stato che non potrà destinarlo alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

d) la possibilità di trasformazione volontaria di titoli del debito pubblico in azioni della nuova società per le assicurazioni, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

## Art. 4.

1. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, limitatamente alla Banca nazionale del lavoro e di altri istituti di credito di diritto pubblico individuati dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 1:

a) le norme tecniche per la determinazione del capitale sociale delle costituende società nel rispetto delle attuali partecipazioni di minoranza;

b) l'attribuzione del 51 per cento del capitale sociale delle nuove società bancarie all'Istituto per la ricostruzione industriale, salvaguardando altresì le attuali partecipazioni di minoranza;

c) l'equiparazione della normativa inerente agli istituti di credito di diritto pubblico a quella riguardante le banche di interesse nazionale già controllate dall'IRI;

d) l'alienazione di quote di minoranza del capitale azionario delle nuove società bancarie devolvendo il ricavato direttamente al Tesoro dello Stato che non potrà destinare tali entrate alla copertura di nuove o maggiori spese o di minori entrate;

e) la possibilità di trasformazione opzionale di titoli del debito pubblico in azioni delle nuove società bancarie, secondo le modalità determinate dal Ministro del tesoro con proprio decreto sentito il Ministro delle partecipazioni statali.

## CAPO II

ACQUISIZIONE ALLO STATO DI PARTE  
DEI PROVENTI DELLE ALIENAZIONI DI  
PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEGLI  
ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPA-  
ZIONI STATALI

## Art. 5.

1. I proventi che gli enti di gestione delle Partecipazioni statali, IRI, ENI ed EFIM, o le società da questi direttamente o indirettamente controllate, acquisiscono a seguito

di alienazioni di partecipazioni azionarie e di aziende sono devoluti al Tesoro dello Stato per il rimborso dei fondi di dotazione e dei contributi assegnati a vario titolo ai singoli enti di gestione.

Art. 6.

1. Le entrate dello Stato derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 5 non possono essere destinate alla copertura di nuove o maggiori spese correnti od in conto capitale, nè di minori entrate.

Art. 7.

1. Le alienazioni di partecipazioni azionarie da parte degli enti di gestione delle Partecipazioni statali o di società controllate possono avvenire sotto forma di cessione al Tesoro dello Stato della proprietà dei titoli.

2. Le modalità ed i criteri delle cessioni di cui al comma 1 sono determinati con proprio decreto dal Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le condizioni della possibilità di conversione volontaria di titoli del debito pubblico, di nuova emissione, in azioni di società appartenenti o già appartenute agli enti di gestione delle Partecipazioni statali, di proprietà del Tesoro dello Stato.